

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142 del 08.06.1990, come recepita con l'art. 1, co. 1, art. i) della Legge Regionale n. 48 del 11.12.1991, come sostituito dall'art. 12, co.1, punto 0.1 della Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000, si attesta la regolarità contabile.
Codice _____ ex cap. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI VALDINA

Provincia di Messina

N. di prot.

N. 11 Reg. Delib.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Regolamento sui lavori in economia ai sensi dell'art. 125, co. 8 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii., come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12.07.2011, n. 12.-*

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 19,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in via ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | Presenti | CONSIGLIERI | | Presenti |
|------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| DI STEFANO | ANTONINO | P | BARBERI | FABIO | P |
| BERTINO | DANIELE | A | ROMANO | DINO | P |
| FORMICA | FRANCESCO | P | DI STEFANO | FABIO | P |
| GIACOBELLO | ALESSANDRO | P | VISALLI | GIUSEPPE | P |
| LA FAUCI | DEMETRIO | P | LO SURDO | CARMELO | P |
| CARAUDO | GIOVANNI | P | TORRE | CONCETTA | P |
| Assegnati n. 12 | In carica n. 12 | | Assenti n. 1 | Presenti n. 11 | |

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Stefano Antonino nella qualità di Presidente del C.C.;

Partecipa per l'amministrazione Comunale il Sindaco Di Stefano Pierluigi, e gli Assessori Anastasi e Farsaci;

Partecipa con le funzioni di Segretario Comunale la Dr.ssa Torella Loredana;

E' presente il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

E' presente il Revisore dei Conti;

La Seduta è pubblica.

Il Presidente passa a trattare il sesto ed ultimo punto posto all'o.d.g. avente oggetto: "Regolamento sui lavori in economia ai sensi dell'art. 125, co. 8 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii., come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12.07.2011, n. 12".

L'Assessore Anastasi espone in maniera sintetica il regolamento.

Il Presidente, data lettura della relativa proposta pone la stessa ai voti.

La proposta ottiene il seguente risultato:

Presenti: 11; Votanti: 11; Favorevoli: 10; Contrari: 1 (Carauddo – poiché ritiene che le procedure sono a discapito della trasparenza);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 12, comma 1, punto 0.1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere favorevole;
- il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: parere favorevole;

VISTA la Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 44/91;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la superiore votazione

DELIBERA

di approvare l'unità proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.-

Ultimati gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 20,48, il Presidente dichiara chiusa la seduta.-

COMUNE DI VALDINA
Provincia di Messina

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale
(L.R. 11-12-91, n.48)
nella seduta del

PROPOSTA:

OGGETTO: Regolamento sui lavori in economia ai sensi dell'art. 125, co. 8 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. del 12.07.2011 n. 12.-

Formulazione:

PREMESSO

CHE il Decreto Legislativo 12 aprile 2006. n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha disciplinato in forma unitaria i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere recepito dalla L.R. n.12/2011;

VISTO il Regolamento della Commissione (CE) n. 1177/2009;

VISTO, in particolare, per quanto interessa l'oggetto della presente deliberazione, l'art. 125 del citato Codice dei contratti dove é specificamente trattata la materia dei lavori, servizi e forniture in economia;

CHE per quanto riguarda i lavori in economia sono previste delle procedure semplificate per importi non superiori a € 200.000,00 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO che é necessario adottare uno specifico regolamento comunale in materia di acquisizione di lavori in economia;

RITENUTO, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli artt. n. 117, sesto comma secondo periodo e n. 118, commi primo e secondo della Costituzione e dagli artt. n. 3 e n. 7 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. ,267/2000, di provvedere a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia;

VALUTATA l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa offre per snellire e sburocratizzare gli interventi dell'Amministrazione comunale, nel quadro di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, nel rispetto dei principi comunitari nonché nei principi di legalità e di responsabilizzazione dei dirigenti;

TENUTO conto, per le fonti legislative, del già citato articolo n. 125 e dell'articolo n. 253, comma 22, del Codice dei Contratti;

VISTA l'allegata proposta di "Regolamento Comunale per la disciplina di lavori in economia" facente parte integrante della presente deliberazione e ritenuta la meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, dove sono previste le competenze dei Consigli comunali;

PROPONE

Di approvare l'allegato regolamento lavori in economia, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 125 del d.lgs. 163/06 così come recepito dalla L.R. n.12 del 2011;

Addi, 12-04-2012



IL PROPONENTE
[Handwritten signature]



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|--|
| UFFICIO PROPONENTE Ufficio Tecnico | SETTORE INTERESSATO Area Tecnico-Manutentiva |
| OGGETTO <i>Regolamento sui lavori in economia ai sensi dell'art. 125, co. 8 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. del 12.07.2011 n. 12.-</i> | |

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita:

- 1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:FAVOREVOLE..... Data 12.11.2012 IL RESPONSABILE  | | |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>Favorevole</i> Attestandone la copertura finanziaria. | | |
| | | SPESA | DIMINUZIONE DI ENTRATA |
| | LIRE | | |
| | EURO | | |
| | al Codice ex cap. Imp. | | |
| | Data 15.06.2011 IL RESPONSABILE  | | |
| DATA DELLA SEDUTA <u>10.04.2012</u> | Decisione del Consiglio Comunale <u>S. APPROV.</u> | IL VERBALIZZANTE | |
| DELIBERAZIONE NUMERO <u>11</u> | | | |

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME INTRODUTTIVE

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Valdina in conformità ai seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Valdina;
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscano: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica."
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia di lavori può avvenire:
 - mediante amministrazione diretta;
 - mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'ente o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario avviene tramite affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati mediante procedura negoziata.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. L'importo dei lavori in economia di cui all'art. 6 può essere determinato mediante prezziari o listini ufficiali, o in mancanza di questi, dei prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore.
2. Ai fini della determinazione dei prezzi dei lavori da acquisire in economia è necessario valutare che il valore economico degli stessi sia adeguato e sufficiente rispetto al costo di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore e del territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto alla entità e alle caratteristiche dei lavori.

ARTICOLO 4 - LIMITI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolare fattispecie di intervento, l'affidamento dei lavori indicati nel presente regolamento non può superare l'importo di €. 60.000,00.
2. L'importo sopra indicato non può essere superato nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire

attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti dal comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) L'esecuzione di lavori il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) Gli affidamenti misti di cui all'art 7, affidati separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

ARTICOLO 5 - LIMITI ECONOMICI RELATIVI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Limitatamente all'esecuzione di lavori di cui all'art. 6 del presente regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di €. 20.000,00 qualora si tratti di lavori da eseguire in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2 comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione di lavori di cui all'art 6 comma 2 del presente regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di €. 30.000,00 qualora si tratti di interventi di manutenzione di opere ed impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 6 comma 1.

ARTICOLO 6 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite di cui all'art 4 (€. 60.000,00) i seguenti lavori:
 - 1) Manutenzione o riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica prevista in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - Prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - Riparazioni delle strade comunali e le loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori di leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla P.A.;
 - Lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità o igiene pubblica;
 - Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture ed impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - Completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - Lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, o di dispositivo giurisdizionale;
 - Lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 comma 2 e 41 del d.p.r. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere o spazi pubblici, ovvero ai sensi degli artt. 30, 31, 33, 34, 35 e 37 del d.p.r. 380 del 2001 ovvero in edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite economico di cui all'art. 5 del presente regolamento (€. 30.000,00), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti.
Rientrano nella predetta fattispecie:
 - 1) Manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i

rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione di banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione delle aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

- 2) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazioni dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti (compresa l'installazione di impianti, strumenti e apparecchiature volte al risparmio energetico), infissi, accessori e pertinenze compresa l'installazione di impianti;
 - 3) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 4) Manutenzione, riparazione di reti ed impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori;
 - 5) Manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 6) Manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'art. 5, co. 2 (€ 30.000,00) del presente regolamento, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o servizi prestati in economia ai sensi del vigente regolamento.

ARTICOLO 7 - INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. b) del presente regolamento. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. b), il limite economico di cui all'art. 4 comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'art. 14 ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il vigente regolamento di reclutamento e selezione del personale.
2. Il responsabile di cui sopra citato provvede, altresì all'acquisto del materiale, dei mezzi d'opera, nonché all'eventuale noleggio di quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Le disponibilità di materiali e mezzi, attrezzi e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'art. 14, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ' AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per lavori di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino all'importo di € 60.000,00 cui all'art. 4, comma 1, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre iscritte nell'elenco non ne abbiano ricevuto uno nell'anno solare.

In ogni caso nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo di valore superiore a € 60.000,00.

Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria porta ad eccedere l'importo indicato.

Ai fini del cumulo si intende la data di aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta per lavori di importo inferiore a €. 20.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato tale da rendere eccessivamente oneroso l'invito di più soggetti;
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune di Valdina, esso può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, commi 1 e 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario.
L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario.
Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Valdina individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economi.

TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 10 - INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito di almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 9 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.
3. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;

- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito, secondo l'allegato modello di riferimento adattabile alle diverse tipologie di procedura, può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
 5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispose un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

ARTICOLO 11 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art. 331 del Regolamento.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile dell'area che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere assoggettata a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
9. Per gli interventi di importo superiore ad €. 20.000,00 l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto che può essere stipulato con scrittura privata autenticata da registrare in caso d'uso.
10. Per gli interventi fino a €. 20.000,00 il contratto si perfeziona mediante scambio di lettere in conformità dell'art. 334 comma 2 del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti.
11. La stazione appaltante provvederà a pubblicizzare mediante pubblicazione sul sito internet del comune l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori di importo superiore a €. 20.000,00.

ARTICOLO 12 - FORMA DEL COTTIMO

1. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 13 - TERMINI E COMPUTO

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

TITOLO IV NORME DI ESECUZIONE

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che le dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 15 - INTERVENTI DI URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere di urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da altro soggetto che ne abbia la competenza. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

ARTICOLO 16 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 15, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente necessari ed indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento e cioè di 60.000,00 euro.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Del verificarsi dei lavori di cui al comma 1 e 2 del presente articolo il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile dell'area tecnica.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici.
5. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
6. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia

giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile dell'area tecnica se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di diversi organi.

7. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile dell'area o del procedimento procede alla immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191 comma 3 del tuel, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

ARTICOLO 17 - INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi di urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 4, del tuel, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui all'articolo 14, 15 e 16, qualora non possa indugiarsi nella redazione di atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 14 provvede tempestivamente alla conferma ed alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del precedente comma 1.

ARTICOLO 18 – GARANZIE

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €. 20.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a €. 20.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA, CONTABILITA', COLLAUDO PER I LAVORI

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.
2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti.

Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
7. I rendiconti mensili sono corredati dai certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero dalle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 20.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.
11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di €. 20.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di €. 60.000,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

ARTICOLO 22 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale sia divenuta esecutiva.

ALLEGATO A

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

ARTICOLO 1 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento a seguito di consultazione di apposito elenco predisposto e disciplinato dall'art. 125 del d.lgs. 163/06.
2. Sono iscritte nell'elenco di cui al comma 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura, l'iscrizione da almeno due anni al rispettivo albo camerale;
 - b) Per le imprese società cooperative iscritte nell'albo delle società cooperative presso le camere di commercio, l'iscrizione da almeno due anni al suddetto albo;
 - c) Per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lett. a) e b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., corredato da certificato rilasciato da stazione appaltante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a) del d.p.r. 34/00, ridotti del 50% riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, per le imprese che non rientrano nei casi di cui alle superiori lettere a) e b).
- 3) I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i richiedenti devono presentare istanza al comune di Valdina corredata dalla seguente documentazione:
 - a) DOCUMENTAZIONE INERENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE.
 - Certificato di iscrizione alla camera di Commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, munito del NULLA OSTA ai fini dell'articolo 10 della L. 575/1965 e di annotazione fallimentare;
 - Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

 - 1) Per tutti i direttori tecnici;
 - 2) Per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - 3) Per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - 4) Per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo.
 - Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che la società o l'impresa individuale non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento in una di tali situazioni;
 - Dichiarazione resa ai sensi del dpr n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, attestante di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 275 comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h) del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni con la quale l'impresa attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.3.1999, n. 68;
 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni

con la quale l'impresa attesti di essere in regola ai fini del durc.

Nell'ipotesi di contenzioso con gli enti competenti a rilasciare la documentazione relativa al durc dovrà essere allegata la documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria o amministrativa accompagnata da relazione esplicativa.

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00, dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto contemplate dall'art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g) h), i) m), m-bis) e m-quater) del d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

b) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

- 1) Certificato di iscrizione alla soa, in corso di validità, rilasciato da società di attestazione di cui al d.p.r. n. 34/00, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 1, co. 3 e certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 2) Certificato di iscrizione alla CCIAA albo artigiani da almeno due anni, contenente la specifica attività dell'impresa, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 1, co. 2, punto a);
- 3) Certificato di iscrizione all'albo delle società cooperative presso le camere di commercio da almeno due anni, contenente la specifica attività dell'impresa, per le imprese società cooperative che si qualificano ai sensi del precedente art. 1, co. 2, punto b);
- 4) Certificazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante i lavori eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione all'albo, il cui importo non sia inferiore ad €. 20.000,00, ridotti del 50% per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 1, co. 2, punto c);

I lavori eseguiti vanno comprovati come segue:

- a) Per i lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche mediante presentazione dei certificati redatti ai sensi dell'allegato d) al d.p.r. 34/00;
 - b) Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati mediante copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in copia autentica ai sensi di legge) corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonché dichiarazione del committente relativa all'incarico di appalto.
2. Ultimata l'istruttoria di tutte le istanze presentate nel termine richiesto, l'amministrazione richiede agli interessati eventuale integrazione di documentazione comunicando contestualmente il nominativo del responsabile del procedimento.
- La mancata produzione nei termini assegnati della documentazione richiesta comporta il rigetto dell'istanza, di cui sarà data regolare comunicazione.
- Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte all'albo di norma entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito provvedimento adottato dal Responsabile del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Valdina di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 del medesimo decreto.

ARTICOLO 3 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO.

1. L'iscrizione nell'elenco ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le eventuali variazioni dei propri requisiti, sede, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione e ai fini dell'invito a partecipare al cottimo fiduciario.
Dette variazioni saranno tempestivamente comunicate ai responsabili dei procedimenti di gara.
3. Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni e le integrazioni che comportino

ampliamento delle categorie e delle specializzazioni degli iscritti, saranno disposte all'inizio di ogni anno in sede di aggiornamento annuale dell'elenco.

A tal fine le domande di nuova iscrizione e le modifiche e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del relativo avviso entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, previa pubblicazione, da parte dell'ente, di apposito avviso affisso nei modi e forme di legge.

4. Le imprese già iscritte nell'elenco non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 4.

ARTICOLO 4 - SOSPENSIONE EFFICACIA ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'elenco può essere sospesa quando a carico dell'impresa iscritta si verifichi, uno dei seguenti casi:

- a) Sia in corso procedura di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata e concordato preventivo;
- b) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965.

La sospensione si applica anche nel caso in cui tali procedimenti penali riguardino soggetti indicati all'art. 38 lett. b) del d.lgs. 163/06.

- c) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) Sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) Sia stata rilevata negligenza nella esecuzione dei lavori;
- f) Siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) Sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 3;
- h) Sia stata accertata la violazione delle leggi in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito territoriale del comune di Valdina;
- i) Si sia rifiutata di sottoscrivere un contratto a seguito di aggiudicazione.

2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce:

- Al titolare o al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- A uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- Agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento di sospensione adottato nei casi di cui alle lett. a), b), ed c) del precedente comma 1 fissa anche la durata della stessa.

4. Il provvedimento adottato per i casi di cui alle lett. d), e), f), g), h), ed i) del precedente comma 1 determina, altresì, la durata della sospensione, che può andare da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

ARTICOLO 5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del d.p.r. 554 del 1999, come sostituito dal d.p.r. 412/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellate dall'elenco le imprese iscritte per le quali si verifichino uno dei seguenti casi:

- a) Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
 La cancellazione dall'elenco opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La cancellazione si applica anche nel caso in cui la sentenza riguarda i soggetti indicati all'art. 38, comma 1 lett. c) d.lgs. 163/06;
 Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del c.p. e dell'art. 445 comma 2 del c.p.p.;
 - c) Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dalla legge 55/90 e successive modifiche;
 - d) Che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - e) Che secondo motivata valutazione dell'ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ente che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente;
 - f) Che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
 - g) Che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - h) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - i) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del d.lgs 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del d.l. 223 del 2006 convertito in legge 248 del 2006;
 - j) Che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo;
 - k) Siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 e 2 del d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l) Sia in corso nella seconda sospensione dall'elenco ai sensi del precedente art. 4;
2. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
 3. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue controdeduzioni, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
 4. Il provvedimento finale è di competenza del responsabile che gestisce l'elenco.

ARTICOLO 6 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi fiduciari ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione, anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente

f.to ANTONINO D. STEFANO.....

Il Consigliere Anziano

f.to FRANCESCA FORNIA

Il Segretario Comunale

f.to DR. SCA. CORRADINO FORNIA

| | |
|--|--|
| <p>E' copia conforme per uso amministrativo</p> <p>Dalla residenza municipale, <u>03.05.2012</u></p> <p>Il Segretario Comunale <i>Luigi Torella</i></p> | <p>Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line:</p> <p>Dal Al</p> <p>Col n..... del Reg. pubblicazioni.</p> <p>Il Resp.le delle pubblicazioni f.to.....</p> |
|--|--|

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

è stata

_____ affissa all'Albo Pretorio il _____ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1)
sarà

con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art.15, comma 3 e 4)

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza municipale, _____

f.to _____

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1° DELLA L. R. 31.12.1991, n. 44**

Dalla Residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale

f.to _____

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2° DELLA L.R. 31.12.1991, N.44**

Dalla Residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale

f.to _____